

REGOLAMENTO (CE) N. 825/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2790/94 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, terzo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, prevede, in particolare agli articoli 5, paragrafo 3 e 11, la possibilità di riesportare o rispeditare, limitatamente ai quantitativi tradizionalmente esportati o spediti, i prodotti trasformati ottenuti a partire da prodotti di base che abbiano beneficiato del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie;

considerando che l'allegato II del regolamento (CE) n. 2790/94 fissa i quantitativi massimi annui di prodotti trasformati che possono essere riesportati o rispediti; che le conserve di pesce rientrano tra i prodotti tradizionalmente riesportati o rispediti e non figurano finora nell'elenco suddetto a causa di una comunicazione incompleta dei relativi prodotti; che è quindi necessario modificare l'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2790/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2790/94 relativo alle quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali, sono aggiunti i seguenti prodotti:

<i>(quantità in chilogrammi)</i>		
Codice NC	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
1604 13	2 712 000	2 027 000
1604 14	552 000	18 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.